



M.A.D.I.
MACCHINE AGRICOLE DI IERI
Club Amatori Fondato nel 1992
Federato A.S.I.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "MADI
MACCHINE AGRICOLE DI IERI"**

Il giorno 3 settembre 2020, alle ore 20.30, presso il teatro parrocchiale di San Martino in Villafranca via Lughese, 133 – 47122 Forlì, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione MADI MACCHINE AGRICOLE DI IERI, regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a mezzo lettera del 3 agosto 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lvo 117/17 – “Codice del Terzo Settore “
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori:

- *Gabriele Pennini* (Presidente);
- *Marco Placucci* (Vicepresidente)
- *Roberta Dradi* (Segretario/Tesoriere)
- *Samuele Manfroni* (Consigliere)
- *Fernando Pieri* (Consigliere)
- *Alessandro Piscaglia* (Consigliere)
- *Zelio Ricci* (Consigliere)
- *Giancarlo Zampiga* (Consigliere)

Sono presenti in totale n.45 soci (di cui n.29 in presenza e n. 16 rappresentati per delega) su 61 iscritti aventi diritto al voto. Risultano così rispettate le disposizioni dell'art.8 dello Statuto e l'assemblea è validamente costituita.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Gabriele Pennini il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Roberta Dradi che accetta.



Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione, ricorda a tutti che la scelta della sede diversa da quella legale è dovuta alle esigenze di distanziamento sociale per il contenimento del Covid-19 e alle ore 21.15 apre l'Assemblea e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lvo 117/17 – “Codice del Terzo

Settore “: il Presidente introduce il quadro delineato dal Codice del Terzo settore e la scelta indicata come opportuna anche dai consulenti esterni consultati di divenire Associazione di Promozione Sociale. Il Segretario dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. Dopo discussione e richieste di chiarimenti l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate. Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale. L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, e non chiedendo nessun altro la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea termina alle ore 22.00.

Il Presidente



[Signature]

Il Segretario

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direz. Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 12/2 SET. 2020

N. 2262 Vol. 3 e ante

Fato

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO ASSOCIAZIONE "MADI – MACCHINE AGRICOLE DI IERI APS"
ART. 1 -COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS), un'Associazione di promozione sociale tra gli amatori di macchine agricole d'epoca, denominata "MADI – MACCHINE AGRICOLE DI IERI APS"
ART. 2-SEDE – DURATA L'Associazione ha sede in Forlì, attualmente in via Minarda, 2. Il trasferimento di sede nell'ambito della Provincia di Forlì non costituisce modifica del presente Statuto ed è demandato alla discrezionalità del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata
ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ' L'Associazione non ha fini di lucro, e si propone come scopo le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: - di riunire ed associare tra loro tutti gli amatori di macchine agricole d'epoca, siano esse semoventi o trainate; - di promuovere raduni, mostre ed altre attività culturali e ricreative aventi come oggetto macchine ed attrezzature agricole d'epoca; - di curare e promuovere la conservazione ed il restauro delle suddette macchine ed attrezzature agricole come patrimonio culturale e storico delle singole regioni italiane. L'Associazione potrà aderire ad altri organismi nazionali o internazionali aventi scopi e fini analoghi. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione potrà compiere qualsiasi attività anche di carattere patrimoniale. L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è: i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in: promozione e organizzazione di raduni e mostre sul motorismo storico e mezzi agricoli d'epoca; mostre o pubblicazioni di fotografie e materiale divulgativo; convegni; dimostrazioni di antichi mestieri, attività divulgative nelle scuole; corsi di restauro; viaggi culturali a manifestazioni tematiche, musei etnografici, collezioni private; ecc. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate e di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.L.vo 117/2017. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino a partecipare alle attività sociali, riconoscendo e accettando il presente Statuto.

DIRITTI E DOVERI

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Hanno il DIRITTO di:

- eleggere gli organi sociali, di proporsi quale candidato e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- esaminare i libri sociali previa richiesta con un preavviso minimo di 15 giorni e con modalità che non intralcino la gestione sociale.
- Votare in Assemblea se maggiorenne e iscritto al libro soci aggiornato al momento della convocazione da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale, e solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati ad una carica elettiva dell'Associazione;

e il DOVERE di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- Rispettare la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza. Saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte, dimissione, decadenza, perdita dei requisiti o espulsione.

L'associato può dimettersi dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

L'espulsione viene deliberata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che danneggino il sodalizio col loro comportamento o che contravvengano gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto.

I soci dimissionari, decaduti od espulsi per qualsiasi motivo non avranno diritto al rimborso della quota annuale versata né alcun diritto sui beni dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - proventi di manifestazioni e attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
 - elargizioni, donazioni, lasciti testamentari disposti in favore dell'Associazione e da qualunque altro bene che in qualsivoglia modo pervenga in proprietà dell'Associazione stessa;
 - rendite patrimoniali;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi di attività di raccolta fondi;
 - proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e produttiva, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) e di successivi decreti attuativi.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.
- Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PATRIMONIO: il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche sopramenzionate, le entrate e le rendite comunque conseguite.

ART. 6 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio a cura del Consiglio Direttivo verrà predisposto il bilancio consuntivo dell'anno trascorso redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L.vo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio viene presentato all'Assemblea entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla chiusura per la necessaria approvazione.

Eventuale BILANCIO SOCIALE: sarà redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.L.vo 117/2017

ART. 7- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- L'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente.

ART. 8 -ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti da almeno tre mesi al Libro dei soci alla data della convocazione e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, per il rinnovo delle cariche sociali e per la discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, nonché quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta, indirizzata al Consiglio, almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea Straordinaria verrà convocata ogni qualvolta si renda necessario procedere alla modifica del presente Statuto oltre che l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le Assemblee vengono convocate con avviso spedito a tutti gli associati almeno una settimana prima e affisso nella sede sociale.

Per la VALIDITÀ delle riunioni Assembleari ordinarie è necessaria, in prima convocazione la

presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto ed in eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le delibere dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Nelle assemblee Ordinarie le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa.

In Assemblea Straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione serve la presenza e il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto presenti o rappresentati tanto in prima che in seconda convocazione.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi alla data della convocazione ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di soci minorenni, il diritto al voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio che non ricopra cariche in seno all'associazione.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

I voti sono palesi, tranne eventualmente quelli riguardanti le persone.

E' ammessa anche la partecipazione del socio a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza e anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ha i seguenti COMPITI:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione
- approva il bilancio di esercizio
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza

ART. 9- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, la governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' composto di un numero di membri variabili da tre a nove, scelti dall'Assemblea tra tutti gli iscritti.

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa sono eleggibili alle cariche associative.

Il Consiglio, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono anche essere riunite nella stessa persona.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo, da riconoscere valido dal Consiglio con giudizio insindacabile, disertino le riunioni consiliari per tre volte consecutive decadranno automaticamente dalla carica.

In ogni caso di decadenza o di cessazione dalla carica di un consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

In tale evenienza il nuovo consigliere resterà in carica per un periodo pari a quello in cui sarebbe restato in carica il consigliere decaduto o cessato.

Ogni consigliere non ha diritto di voto nelle decisioni che abbiano attinenza alla propria persona.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione)

ART. 10) Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea senza alcuna limitazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nei Runt

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutte le delibere del Consiglio, come quelle dell'Assemblea dovranno risultare da appositi verbali in registri dedicati e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o verbalizzante.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e compie, in caso di urgenza tutti gli atti di amministrazione e gestione che sottoporrà successivamente all'approvazione e ratifica del Consiglio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il mandato del Presidente cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e collabora col Presidente nell'attuazione delle delibere consiliari e nella predisposizione ed organizzazione dell'attività associativa.

ART. 13 – TESORIERE

Il Tesoriere di concerto con il Presidente, cura la contabilità dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, riferisce periodicamente al Consiglio sulla consistenza patrimoniale dell'Associazione e predispone bilanci da sottoporre all'Assemblea annuale.

ART. 14-UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

Durante la vita dell'associazione, salvo che questo non sia imposto dalla legge, è vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare e destinare tutto il patrimonio a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15–SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art.8. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

La stessa assemblea darà anche indicazioni in merito alle eventuali attività che dovranno essere devolute in opere di beneficenza o di pubblica utilità, e previo consenso dell'autorità competente. In particolare il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro/i ente/i del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza da quanto stabilito dal comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 17 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

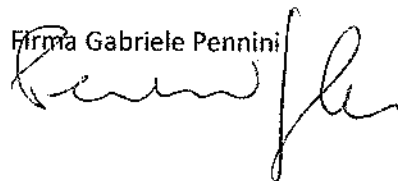
L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore o, nelle more, nel registro delle APS tenute dalla regione di appartenenza.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda a quanto stabilito nell'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione MADI MACCHINE
AGRICOLE DI IERI di Forlì.**

Forlì, 03/09/2020

Firma Gabriele Pennini



IL SEGRETARIO



